

**Bruxelles, 18 febbraio 2025
(OR. en)**

**6347/25
ADD 1**

**CLIMA 36
ENV 88
AVIATION 15
MI 89
IND 40
ENER 29
ICAO 3
RELEX 213
DELECT 11**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 febbraio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 681 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il calcolo annuale delle differenze di prezzo tra i carburanti ammissibili per l'aviazione e il cherosene fossile e per l'assegnazione nell'EU ETS di quote per l'uso di carburanti ammissibili per l'aviazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 681 final - Annex.

All.: C(2025) 681 final - Annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.2.2025
C(2025) 681 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il calcolo annuale delle differenze di prezzo tra i carburanti ammissibili per l'aviazione e il cherosene fossile e per l'assegnazione nell'EU ETS di quote per l'uso di carburanti ammissibili per l'aviazione

ALLEGATO

Sottocategorie di carburante ammissibile per l'aviazione

	Sottocategoria di carburante ammissibile per l'aviazione	Livello di sostegno diretto dell'EU ETS di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE*	Dettaglio
1	Combustibili rinnovabili di origine non biologica	95 %	Combustibili rinnovabili di origine non biologica <i>drop-in</i> quali definiti all'articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001 e certificati conformemente all'articolo 30 di tale direttiva
2	Combustibili rinnovabili di origine non biologica contrattati	95 %	Coprodotti di raffineria convenzionale che sono combustibili rinnovabili di origine non biologica <i>drop-in</i> quali definiti all'articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001 e certificati conformemente all'articolo 30 di tale direttiva
3	Biocarburanti avanzati per l'aviazione	70 %	Biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001 e certificati conformemente all'articolo 30 di tale direttiva
4	Carburanti contrattati avanzati	70 %	Coprodotti di raffineria convenzionale prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001 e certificati conformemente all'articolo 30 di tale direttiva
5	Idrogeno rinnovabile per l'aviazione	70 %	Idrogeno rinnovabile per l'aviazione quale definito dell'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2023/2405
6	Biocarburanti per l'aviazione	50 %	Biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, della direttiva (UE) 2018/2001 e certificati conformemente all'articolo 30 di tale direttiva

7	Altri biocarburanti per l'aviazione	50 %	Biocarburanti prodotti a partire da materie prime non elencate nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 e non ottenuti da colture alimentari e foraggiere, certificati conformemente all'articolo 30 di tale direttiva
8	Idrogeno per l'aviazione non fossile a basse emissioni di carbonio	50 %	Idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio quale definito all'articolo 3, punto 15), del regolamento (UE) 2023/2405, non derivato da combustibili fossili
9	Carburanti sintetici per l'aviazione non fossili a basse emissioni di carbonio	50 %	Carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio quali definiti all'articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2023/2405, non derivati da combustibili fossili
10	Carburanti cotrattati	50 %	Coprodotti di raffineria convenzionale diversi dai combustibili avanzati cotrattati e certificati conformemente all'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001

* Livello di sostegno tranne nel caso in cui il combustibile sia rifornito in un aeroporto di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 6, terzo comma, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, per il quale il livello di sostegno è del 100 %.